



ASSOCIAZIONE di VOLONTARI per la PROTEZIONE CIVILE "BENTIVOGLIO", GUALTIERI

O. N. L. U. S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Iscritta nell'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento adottato con D.P.R. n. 194 del 06/02/2001
Iscritta all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile
della Regione Emilia Romagna L.R. n. 01/05 del 07/02/2005

Sezione Provinciale di Reggio Emilia n. 10/52 – Prot.n. 10/33637/52/2014 del 06/06/2014

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 11 Aprile 2019 alle ore 20.30, presso l'Atrio di Palazzo Bentivoglio a Gualtieri in Piazza Bentivoglio, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione di Volontari per la Protezione Civile BENTIVOGLIO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto ingresso nuovi soci;
- 2) Presa d'atto dimissioni soci;
- 3) Bilancio consuntivo 2018;
- 4) Bilancio di Previsione 2019;
- 5) Modifiche allo statuto dell'associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti o rappresentati per delega n. 46 soci. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea, a norma di Statuto, il presidente dell'associazione sig. Roberto Soliani e da Segretario la socia sig.ra Serenella Verzelesi.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione e introduce il primo punto all'ordine del giorno comunicando che si è iscritto un nuovo socio, il sig. Gialdini Osvaldo; non essendo necessaria alcuna votazione, essendo una semplice presa d'atto, il presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno che è sempre una presa d'atto ma relativa alle dimissioni di soci che quindi non hanno rinnovato la loro adesione per l'anno 2019; i soci dimessisi sono: Anceschi Valentino, Bortesi Marco, Lusuardi Claudio, Malagoli Vivaldo, Zilocchi Simona e Ferrari Gino soffermandosi su quest'ultimo, dopo averli tutti ringraziati per l'attività svolta, in quanto recentemente deceduto.

Soliani introduce quindi il terzo punto all'ordine del giorno illustrando tutti i prospetti che formano il Bilancio consuntivo 2018; al termine di detta illustrazione passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Giuseppe Catellani, che legge la relazione del Collegio al Bilancio consuntivo 2018.

Il presidente riprende quindi la parola per leggere la propria relazione al Bilancio 2018 e dà anche lettura e spiegazioni sul Bilancio di Previsione per l'anno 2019.



Piazza Bentivoglio 26 42044 Gualtieri RE – C.F. 90004490356

Tel.: 0522/221828 Fax: 0522/282444 Cell. H24: 338-6742417 Cell. H24: 366-7437073

Web: www.protezionecivilegualtieri.it

PEC: protezionecivilegualtieri@pec.it

E-mail: protezionecivile@comune.gualtieri.re.it



ASSOCIAZIONE di VOLONTARI per la PROTEZIONE CIVILE "BENTIVOGLIO", GUALTIERI

D. N. L. U. S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Iscritta nell'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento adottato con D.P.R. n. 194 del 08/02/2001
Iscritta all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile
della Regione Emilia Romagna L.R. n. 01/05 del 07/02/2005

Sezione Provinciale di Reggio Emilia n. 10/52 - Prot.n. 10/33637/52/2014 del 06/06/2014

Al termine delle letture, il presidente chiede se vi siano richieste di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente mette in votazione il Bilancio consuntivo 2018 che viene approvato all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

In seguito mette in votazione il Bilancio di previsione per l'anno 2019 anch'esso approvato all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Affrontando il quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte al Registro Regionale del Volontariato per mantenere l'iscrizione e per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo ODV nella denominazione sociale, che è quindi stata variata in Protezione Civile Bentivoglio ODV.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Segue un breve dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto, di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato, che si allega al presente verbale, alla lettera "A", composto da n. 7 facciate, formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Al termine, il Presidente chiede al Sindaco del Comune di Gualtieri, Sig. Bergamini Renzo, se vuole intervenire.

Il Sindaco accenna brevemente al contributo dell'azienda S.a.Ba.r. S.p.a. per spiegare che i soci della stessa hanno pensato di devolvere, la stessa cifra ricevuta dalla Bentivoglio, a tutte le associazioni di protezione civile presenti all'interno dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana; lo scopo è quello di favorire lo sviluppo delle associazioni.

Il Sindaco prosegue dando informazioni su una iniziativa della Regione Lombardia, che coinvolgerà i comuni della bassa mantovana in destra Po, per un piano di allagamenti controllati in caso di grandi piene del fiume; la cosa ovviamente interessa anche i comuni reggiani confinanti ed è quindi da tenere in grande considerazione.

Bergamini termina il suo intervento comunicando che il Comune di Gualtieri provvederà al rinnovo della Convenzione con la nostra associazione e con i saluti di rito.

Piazza Bentivoglio 26 - 42044 Gualtieri RE - C.F. 90004490356

Tel.: 0522/221828 Fax: 0522/28444 Cell. H24: 338-6742417 Cell. H24: 366-7437073

Web: www.protezionecivilegualtieri.it

PEC: protezionecivilegualtieri@pec.it

E-mail: protezionecivile@comune.gualtieri.re.it





ASSOCIAZIONE di VOLONTARI per la PROTEZIONE CIVILE "BENTIVOGLIO", GUALTIERI

O. N. L. U. S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Iscritta nell'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile
Al sensi dell'art. 1 del Regolamento adottato con D.P.R. n. 194 del 08/02/2001
Iscritta all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile
della Regione Emilia Romagna L.R. n. 01/05 del 07/02/2005

Sezione Provinciale di Reggio Emilia n. 10/52 - Prot.n. 10/33637/52/2014 del 06/06/2014

Riprende la parola Soliani che, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, previa lettura ed approvazione dell'assemblea, all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto, del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 22.15

La Segretaria

Nerzetti Sironello

Il Presidente

Luigi Soliani



Elena Cavallari
Elena Cavallari





STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"Protezione Civile Bentivoglio ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:

Protezione Civile Bentivoglio ODV

con sede legale nel Comune di Gualtieri, Piazza Bentivoglio n. 26.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica, è retta da concetti etico morali nel rispetto dei singoli di qualsiasi nazionalità o appartenenza religiosa, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate ad attività di:

PROTEZIONE CIVILE (ai sensi della legge 24/02/1992 N. 225 e successive modificazioni).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) promuovere, a mezzo di volontari, le attività di Protezione Civile nei confronti delle popolazioni colpite da calamità nonché essere di sostegno ad Enti od Associazioni, qualora ne facciano richiesta, per consolidare la struttura operativa in opere di Protezione Civile;
- 2) promuovere tutte le attività culturali e di ricerca inerenti la Protezione Civile;
- 3) promuovere patti di solidarietà fra le Amministrazioni del Comune di Gualtieri, dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana e di Comuni limitrofi nonché con il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia.
- 4) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni, personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.





Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non sono mai ripartibili fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017.





Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.





Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.





L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.





Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili, possono essere revocati in qualsiasi momento con giustificato motivo. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico e purché resti in carica la maggioranza il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, quattro giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

